

### 1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli da 457 a 467 del *Zakon o parničnom postupku* (codice di procedura civile) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14), in prosieguo "ZPP", mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosieguo "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 507, lettere da o) a z), del ZPP.

#### 1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità si intendono le cause di valore non superiore a 10 000 HRK.

Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 50 000 HRK.

Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 10 000 HRK (tribunali locali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 10 000 HRK (tribunali locali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.

#### 1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali locali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza *ratione materiae* di cui all'articolo 34 e 34b del codice di procedura civile (ZPP). I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati presentando un'istanza all'organo giurisdizionale competente, nello specifico trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.

#### 1.3 Moduli

I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.

Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.

#### 1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il ZPP non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.

Laddove i requisiti previsti dalla *Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći* (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (*Narodne Novine* ("NN", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), n. 143/13 – [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013\\_12\\_143\\_3064.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html)) siano soddisfatti, le parti della controversia hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.

Un elenco delle associazioni autorizzate e degli enti giuridici competenti a fornire assistenza legale di base è disponibile all'indirizzo:

<https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190>

#### 1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva, nonché ad addurre ogni prova necessaria a sostegno dei fatti presentati.

Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo nell'istanza o nella memoria difensiva per colpe non proprie.

Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'autorità giudiziaria.

Per l'assunzione delle prove si applicano le disposizioni generali del ZPP. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, atti, dichiarazioni di testimoni, relazioni di esperti chieste dal giudice e prove addotte dalle parti, tra le quali il giudice deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.

Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo *Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska* (Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia).

#### 1.6 Procedura scritta

I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità la domanda è sempre notificata al convenuto, per permettere alla parte di trasmettere le proprie osservazioni. Nella convocazione per la presentazione della memoria difensiva, il giudice informerà le parti dei seguenti aspetti: l'istanza è considerata ritirata se l'attore non si presenta all'appuntamento; in questi procedimenti le parti devono presentare tutti i fatti al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva; all'udienza preliminare non potranno essere presentati nuovi fatti o prove, fatti salvi i casi di cui all'articolo 461a, comma 3, del ZPP, qualora le parti non abbiano potuto farlo, per colpe non proprie, prima dell'inizio dell'udienza preliminare; la decisione può essere impugnata solo per violazioni materiali delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, ossia:

- punto 1 - qualora della sentenza sia competente un giudice che avrebbe dovuto essere ricusato per legge (articolo 71, comma 1, punti da 1 a 6 del ZPP) o dichiarato incompetente da una sentenza oppure una persona che non abbia lo status di magistrato;
- punto 2 - nel caso in cui sia stata emessa una decisione relativa a una domanda di una controversia esclusa dalla competenza giurisdizionale (articolo 16 del ZPP);

- punto 4 - se, contrariamente alle disposizioni del ZPP, il giudice ha basato la decisione su disposizioni irricevibili delle parti (articolo 3, comma 3, del ZPP);
  - punto 5 - se, contrariamente alle disposizioni del ZPP, il giudice ha emesso una sentenza basandosi sulla ricevibilità della domanda, una sentenza basata sulla rinuncia alla domanda, una sentenza in contumacia oppure senza processo;
  - punto 6 - se nessuna delle parti ha avuto la possibilità di essere sentita dal giudice a causa di azioni non conformi alla legge e, in particolare, della mancata notificazione e/o comunicazione (di atti giudiziari);
  - punto 8 - se una persona che non può essere parte nel procedimento ha partecipato quale attore o convenuto, se una persona giuridica non è stata rappresentata nel procedimento dalla persona autorizzata, se una parte priva della capacità di agire non è stata rappresentata da un legale rappresentante oppure se il legale rappresentante o l'avvocato non fossero realmente in possesso dell'autorizzazione necessaria per partecipare al contenzioso o per effettuare talune azioni procedurali, laddove tale partecipazione o tali azioni non siano state autorizzate in un secondo momento;
  - punto 9 - se è stata emessa una decisione su una domanda per la quale è già in corso un contenzioso o è già stata pronunciata una sentenza giuridicamente efficace oppure laddove sia già stata raggiunta una risoluzione giudiziaria o che, a norma di regolamenti distinti, presenta le stesse caratteristiche di una transazione giudiziaria;
  - punto 10 - se il processo si è tenuto in assenza di pubblico, contrariamente a quanto previsto dalla legge;
  - punto 11 del ZPP - se la sentenza presenta vizi che ne impediscono l'esame e, in particolare, se il dispositivo della sentenza non è comprensibile, presenta contraddizioni o è contrario alla motivazione della sentenza, se la sentenza non è stata motivata o non precisa le motivazioni per i fatti decisivi oppure se tali motivazioni non sono chiare o coerenti, se vi sono contraddizioni relative ai fatti decisivi tra quanto specificato nella motivazione della sentenza sul contenuto degli atti o dei verbali riguardanti le testimonianze deposte durante il procedimento e gli stessi atti e verbali;
- oppure in caso di errori di diritto.

Se la parte ha la propria residenza temporanea o permanente al di fuori della Repubblica di Croazia e l'indirizzo è noto, gli atti giudiziari sono notificati in conformità alle norme vincolanti il paese e alla legislazione dell'UE, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 861/2007.

### **1.7 Contenuto della decisione**

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità le sentenze sono emesse subito dopo la fine dell'udienza principale. Al momento della pronuncia della sentenza, il giudice deve istruire le parti presenti delle condizioni previste per proporre ricorso.

Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali del ZPP, nello specifico l'articolo 338 del ZPP, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.

L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la sede legale delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, una breve descrizione dell'oggetto della controversia, la data in cui si è concluso il processo, l'indicazione delle parti, dei legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.

Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 del ZPP).

Nella motivazione il giudice presenta la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda, i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.

Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.

### **1.8 Rimborso delle spese**

Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali del ZPP, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.

Qualora una parte vinca la causa parzialmente, il giudice può, alla luce dell'esito positivo ottenuto, ordinare alle parti di sostenere le rispettive spese oppure a una parte di rimborsare all'altra e all'interveniente una quota proporzionale delle spese.

Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.

D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.

### **1.9 Possibilità d'impugnazione**

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti hanno otto giorni per impugnare una sentenza o una decisione di primo grado.

Il termine per l'impugnazione è calcolato dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza o decisione. Nel caso in cui la sentenza o decisione sia stata notificata alla parte, il termine è calcolato dal giorno della notificazione.

Le sentenze o decisioni definitive dei procedimenti per le controversie di modesta entità possono essere impugnate per le ragioni illustrate in dettaglio al punto 1.6, ossia in caso di violazioni materiali delle norme di procedura civile di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 354, comma 2, del ZPP o per un errore di diritto.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.